

Associati

Bogoni Pierluigi
revisore contabile
Boniello Alberto
consulente del lavoro
Cavestro Clodoveo
dottore commercialista
Cavestro Marino
avvocato
Cavestro Simone
dottore commercialista
Cerato Sandro
dottore commercialista
Cignoli Ugo
avvocato
Gagliardi Nicola
dottore commercialista
Monte Luciano
revisore contabile
Mosca Lorenza
dottore commercialista
Negretto Antonio
consulente del lavoro
Negretto Franco
consulente aziendale
Pinton Renato
ragioniere commercialista
Popolizio Greta
dottore commercialista
Rigoni Stefano
dottore commercialista

Spett.li
CLIENTI / LORO SEDI

CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE DEL MESE DI MARZO 2010

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia fiscale e ad aspetti particolari delle rilevazioni contabili.

Cordialità.

Vicenza, marzo 2010

INDICE:

- 1) *LE NOVITA' FISCALI DEL MESE*
- 2) *LO SCADENZARIO*
- 3) *MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT*
- 4) *I NUOVI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E GLI EFFETTI SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE*
- 5) *OBBLIGHI DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA*
- 6) *APPROVATO IL CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE LE RITENUTE DEGLI STUDI ASSOCIATI*
- 7) *CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L'ANNO 2010*
- 8) *AMMINISTRATORI DI SRL - DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE*

VICENZA

via del Commercio 56
36100 Vicenza
T (+39) 0444 839600
F (+39) 0444 839629

MILANO

via Carnia 11
20132 Milano
T (+39) 02 2820865
F (+39) 02 26894263

VERONA

via del Lavoro 33
37036 S. Martino B.A. (VR)
T (+39) 045 8780885
F (+39) 045 8795522

BASSANO DEL GRAPPA

largo Parolini 65
36061 Bassano del Grappa (VI)
T (+39) 0424 524809
F (+39) 0424 230553

PADOVA

via A. De Gasperi 29/b
35010 Grantorto (PD)
T (+39) 049 9490166
F (+39) 049 9490176



1) LE NOVITA' FISCALI DEL MESE

DECRETO MILLEPROROGHE

Le principali novità dopo la conversione in legge

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del D.L. n.194 del 30 dicembre 2009. Si ricorda che il D.L. è entrato in vigore il 30 dicembre 2009 mentre le modifiche e le integrazioni sono valide dal 28 febbraio 2010 (giorno successivo alla pubblicazione della Legge di conversione). Si riepilogano le principali scadenze del provvedimento:

SCUDO FISCALE: è prorogato al 30 aprile 2010 il termine per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione dei beni detenuti all'estero. Contestualmente, vengono introdotte due diverse aliquote dell'imposta applicabili a seconda del periodo di effettuazione della sanatoria:

- ▶ per rimpatri e regolarizzazioni effettuati tra il 16 dicembre 2009 e il 28 febbraio 2010 imposta sostitutiva del 6%;
- ▶ per rimpatri e regolarizzazioni effettuati tra il 1° marzo 2010 e il 30 aprile 2010 imposta sostitutiva del 7%.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI: per i soggetti residenti in Italia e titolari di redditi di lavoro dipendente percepiti all'estero è prorogato al 30 aprile 2010 il termine per effettuare la presentazione del modello Unico 2009 con sanzioni ridotte comprensivo del quadro RW in cui dichiarare le attività detenute all'estero derivanti dal lavoro dipendente ivi prestato. Viene, inoltre, confermata anche per l'anno 2011 l'esenzione Irpef, nel limite di €8.000, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi.



LOTTA AI PARADISI FISCALI: aumentano i termini per effettuare gli accertamenti basati sulla presunzione che gli investimenti e le attività detenute all'estero siano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia. L'Agenzia delle Entrate potrà notificare tali accertamenti fino all'ottavo anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi è stata presentata (o decimo anno in caso di dichiarazione omessa).

5 PER MILLE: al fine di definire la ripartizione delle somme relative al 2006, 2007 e 2008 è prorogato al 30 aprile 2010 il termine entro il quale è possibile integrare le domande presentate. Entro lo stesso termine le associazioni sportive dilettantistiche potranno presentare al CONI competente la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti.

SOSPENSIONE VERSAMENTI ABRUZZO: fino al 30 giugno 2010 sono sospesi i versamenti di imposte e contributi dovuti per i soggetti residenti o operativi nei Comuni colpiti dal sisma del 6/04/09.

ACCISE: a decorrere dal 1° marzo 2010 sono alzate le soglie di esenzione dalle Accise sul gasolio per taxi, auto da piazza, autoambulanze e mezzi della Difesa e Forze Armate.

PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA: fino al 31 dicembre 2010 imposte di registro, ipotecaria e catastale sono agevolate per l'acquisto di terreni agricoli e pertinenze effettuati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Gli onorari dei notai per tali atti sono dimezzati.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTI: è prorogata anche per i periodi di imposta 2009 e 2010 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.

SOSPENSIONE SFRAZZI: è prorogato al 31 dicembre 2010 il blocco degli sfratti a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio abitativo nei Comuni ad alta tensione abitativa.

PREMI INAIL: per le aziende di autotrasporto di merci in conto di terzi è prorogato al 16 aprile 2010 il termine per il versamento dei premi derivanti dall'autoliquidazione.

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi di mora, ai sensi dell'art.5 co.2 del D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di sette punti percentuali, è pari all'1,00%. Il tasso effettivo da applicare è pari all'8,00% e rimane, pertanto, invariato rispetto a quello del secondo semestre 2009. Una informativa di approfondimento sul tema è stata pubblicata sulla Circolare n.10/09.

RISCOSSIONE



Nuovo modello per le cartelle di pagamento

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato modificato il modello della cartella di pagamento, in base alle modifiche apportate dall'art.32-*bis* del D.L. n.185/08, che assegna all'Agenzia delle Entrate, anziché all'Inps, il compito di iscrivere a ruolo le somme dovute a titolo di contributi e premi, con relativi interessi e sanzioni per ritardato od omesso versamento. Spetta, poi, a Equitalia il compito di riversare le somme riscosse all'ente previdenziale creditore. Sono fornite le istruzioni sull'Ufficio competente ad adottare provvedimenti di sgravio, sospensione o rimborso sui ruoli e sul giudice competente in caso di contestazione dell'atto, con indicazione di termini e modalità per proporre l'impugnazione. Il testo del provvedimento è disponibile al link.

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb34eb428a55f69/2010_30900.pdf.

DIRITTO SOCIETARIO

La Cassazione chiarisce gli effetti della cancellazione dal RI delle società

Le società di capitali e cooperative si estinguono con la cancellazione dal Registro delle società. La pronuncia, contenuta in una recentissima sentenza della Cassazione a Sezioni Unite risolve un contrasto di giurisprudenza sulla natura della cancellazione dal Registro delle imprese delle società di capitali, riconosciuta come costitutiva e non dichiarativa. Per le cancellazioni precedenti, l'estinzione si verifica alla data del primo gennaio 2004; per quelle successive, l'estinzione è contestuale alla data di iscrizione delle cancellazioni. Secondo la Corte di Cassazione, la norma, modificata dalla riforma societaria, ha mutato l'impostazione della giurisprudenza secondo cui non la cancellazione, ma solo la cessazione di ogni attività imprenditoriale determinava la cessazione della società, con la conseguenza che, anche dopo l'iscrizione della cancellazione, si riconosceva una se pur limitata capacità giuridica e legittimazione processuale alla società. La Suprema Corte chiarisce, inoltre, la differente natura della pubblicità della cessazione dell'attività per le società di persone, che è sempre dichiarativa.

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2010

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2010, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 136,0. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +1,3%.



Il coefficiente di rivalutazione, per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di gennaio è pari a 0,23545656.

SPESE MEDICHE

Validi gli scontrini che indicano il tipo di farmaco in sigla

Ai fini della deduzione o della detrazione dell'Irpef, sono ammessi gli scontrini che riportano le indicazioni "Otc" (medicinale da banco) e "Sop" (senza obbligo di prescrizione), le diciture "omeopatico" e "ticket" e le abbreviazioni "med." per "medicinale" e "f.co" per "farmaco". L'Agenzia delle Entrate sottolinea come, però, non sia possibile integrare le informazioni presenti sullo scontrino con altri documenti: il documento di spesa deve necessariamente riportare natura, qualità e quantità del prodotto. Non è più necessario, infine, conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base, perché la natura e la qualità del prodotto acquistato si evincono dalla dicitura "farmaco" o "medicinale" e dalla indicazione del numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

DETRAZIONE 36%

Agevolabili gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono beneficiare della detrazione Irpef del 36% le spese sostenute per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su qualunque parte comune di edifici condominiali. Prima di questa presa di posizione ministeriale era dubbio se fossero agevolabili solamente gli interventi previsti dall'art.1117 co.1 del Codice civile o anche quelli previsti dai successivi co.2 e 3. Sulla base di tale nuova interpretazione risulta superato l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.84 del 7 maggio 2007.

2) LO SCADENZIARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 marzo al 15 aprile 2010, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.



SCADENZE PARTICOLARI	
20 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio 2010 È ammessa, in via transitoria e fino al 30.04.10, la trasmissione dei modelli Intrastat entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento a mezzo modalità elettronica (fdsk o cd/dvd). <i>Sul punto si rimanda all'apposita informativa in questa circolare.</i>
31 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Trasmissione dei dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica (55%) Ultimo giorno utile per trasmettere, con l'apposito modello in via telematica, i dati relativi agli interventi pluriennali di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55%. L'adempimento riguarda solo i soggetti che hanno sostenuto spese nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009. Nessun invio, invece, in caso di interventi iniziati e terminati nel medesimo periodo d'imposta. Si ricorda che i contribuenti interessati a beneficiare della detrazione del 55% sono comunque tenuti a trasmettere all'Enea, attraverso il sito internet dell'ente, i dati relativi agli interventi effettuati, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

SCADENZE FISSE	
15 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
16 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Tassa annuale vidimazione libri sociali Il 16 marzo è il termine ultimo per le società di capitali per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a €309,87. Qualora l'entità del Capitale sociale esistente al 1° gennaio 2010 sia superiore



a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella **misura di €516,46**. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il **codice tributo 7085** anno 2010.

▪ **Versamenti Iva di febbraio da parte dei soggetti mensili**

Scade il **16 marzo**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio 2010 (codice tributo 6002).

▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il **16 marzo** i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2009, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo 6099.

La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Tutti i contribuenti (sia che presentino la dichiarazione in forma autonoma ovvero unificata) possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo; in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi Inps**

Scade sempre il **16 marzo 2010** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di febbraio, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro. Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento dei contributi dovuti alla gestione separata Inps.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre **16 marzo** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente con aliquota pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Versamento ritenute da parte dei condomini**

Il **16 marzo** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese



	<p>precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo 1019, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e 1020, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento Scade il 16 marzo il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.▪ Autoliquidazione Inail Scade il 16 marzo il termine ultimo per procedere alla trasmissione in via telematica la denuncia delle retribuzioni per l'anno 2009.
18 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Regolarizzazione omessi versamenti Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti aventi scadenza il 16 febbraio con sanzione ridotta al 2,5% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.
20 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade il 20 marzo 2010 anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Presentazione elenchi Intrastat relativi al mese di febbraio 2010 Scade il giorno 25 marzo il termine per la presentazione a mezzo trasmissione telematica con firma digitale dei modelli Intrastat per le operazioni effettuate nel mese precedente. <i>Sul punto si rimanda all'apposita informativa in questa circolare.</i>
30 Marzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.03.10. Si ricorda che tale adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro la prima volta in data 18/12/06. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.



<p>31 Marzo</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Enasarco contributo FIRR Scade il termine per il versamento delle somme dovute dalle ditte preponenti all'Enasarco per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto degli Agenti (FIRR)▪ Sostituti d'imposta <i>Scade il 31 marzo 2010 il termine per la presentazione del modello di comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai 730-4 riferiti alle dichiarazioni dei propri assistiti.</i>▪ Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni Versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulle pubbliche affissioni da parte dei contribuenti obbligati.▪ Presentazione del modello EMens Trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte dei committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) e di lavoro autonomo occasionale nonché da parte degli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione.▪ Presentazione comunicazione Bonus assunzioni Il 31 marzo 2010 è l'ultimo giorno utile per la presentazione, da parte dei datori di lavoro che sono stati ammessi a beneficiare del credito d'imposta sulle assunzioni, della comunicazione annuale che attesta il mantenimento del livello occupazionale. L'invio deve essere effettuato in via telematica all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello C/IAL.▪ Comunicazione "Tonnage tax" Ultimo giorno utile per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di "tonnage tax" da parte delle imprese marittime.▪ Presentazione dichiarazioni richiesta rimborso e forfetizzazione contributo CONAI▪ Aggiornamento DPS Entro il 31 marzo 2010, i soggetti che vi sono tenuti devono provvedere all'aggiornamento del DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza).
------------------------	--



15 Aprile	<ul style="list-style-type: none">▪ Registrazioni contabili Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute. Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore ad €154,94.▪ Fatturazione differita Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.▪ Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
------------------	--

3) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI NUOVI MODELLI INTRASTAT

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n.18 dell'11/02/10 sono state recepite in ambito nazionale le Direttive comunitarie riguardanti le novità in materia di territorialità Iva delle prestazioni di servizi e modelli Intra, in vigore dal 1° gennaio 2010. Successivamente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito con un Decreto del 22 febbraio 2010 le modalità e i termini di presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 e, nello stesso giorno, l'Agenzia delle Dogane, con la Determinazione n.22778, ha reso disponibili sul proprio sito web i nuovi modelli e le istruzioni di compilazione degli stessi.

La periodicità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

La presentazione degli elenchi Intrastat per l'anno 2010 deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale (mesi o trimestri coincidenti con l'anno solare), a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti, la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad € 50.000,00, limite da valutare



singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

La soglia va rispettata per tutti i trimestri dell'anno 2009 (non è ancora stato chiarito se con riferimento ai soli beni o anche considerando i servizi), non facendo cumulo l'ammontare delle operazioni effettuate in un trimestre con quelle effettuate in un trimestre precedente o successivo. Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per l'anno 2010 diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000,00 e prestazioni di servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;

➔ l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000,00 e prestazioni di servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli €50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli per l'anno 2010.

Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.

La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2010. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

Gennaio 2010: acquisti €20.000 vendite €32.000;

Febbraio 2010: acquisti €15.000 vendite €21.000;

Marzo 2010: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, nel corso del primo trimestre 2010 andranno effettuati i seguenti invii:

➔ modello trimestrale con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;

➔ modello mensile con la stessa scadenza (25 aprile 2010) per quanto



riguarda le operazioni di marzo.

A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2010 andrà effettuato un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25 aprile 2010). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile.

La modalità di presentazione dei modelli Intra per il 2010

Dal 2010 l'unica modalità di presentazione degli elenchi INTRA-1 e INTRA-2 è quella telematica con firma digitale, **entro il giorno 25 del mese successivo al periodo** (mese o trimestre) di riferimento. Attualmente va obbligatoriamente utilizzato il Servizio Telematico Doganale (<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./>); un provvedimento di prossima emanazione consentirà l'invio dei dati richiesti anche mediante il canale telematico dell'Agenzia delle Entrate.

In via transitoria il D.M. 22/02/10 ha stabilito che fino al 30 aprile 2010 (quindi, per gli elenchi del primo trimestre o dei primi tre mesi) gli elenchi possano essere presentati, alternativamente alla modalità telematica, mediante l'invio:

- ➔ dei frontespizi cartacei dell'INTRA-1 e dell'INTRA-2 compilati e sottoscritti e
- ➔ degli elenchi compilati in modalità elettronica (su *floppy disk*, cd, dvd o dispositivo usb),

entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

La presentazione cartacea non è più ammessa (sono stati acquisiti solo i modelli presentati fino al 19 febbraio 2010).

Per i modelli cartacei inviati mediante spedizione postale successivamente al 19 febbraio 2010, l'Agenzia delle Dogane competente inviterà i contribuenti interessati con una comunicazione scritta a ripresentare gli stessi modelli con le modalità corrette.

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con la C.M. n.5/E/10, ancora prima dell'approvazione del D.M. 22/02/10, chiarendo che non saranno applicate sanzioni per gli eventuali errori di compilazione degli elenchi relativi al primo trimestre 2010 (per contribuenti trimestrali) e ai primi cinque mesi 2010 (per contribuenti mensili) a condizione che i soggetti interessati dalla violazione procedano ad integrare l'elenco già compilato mediante un nuovo invio entro il prossimo 20 luglio 2010.

4) I NUOVI LIMITI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E GLI EFFETTI SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SRL



Il D.Lgs. n.173/08 ha innalzato i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata che, confrontati con i precedenti, oggi si mostrano come dalla tabella che segue:

Limiti ex art.2435 bis c.c.	Limiti vecchi	Limiti nuovi
Attivo dello stato patrimoniale	€3.650.000	€4.400.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	€7.300.000	€8.800.000
Dipendenti occupati in media nell'anno	50	50

Le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio (con riferimento all'ipotesi della costituzione della società) o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei predetti limiti quantitativi. Al contrario, l'obbligo si innesca se, nel primo esercizio, ovvero per due esercizi consecutivi, due dei tre predetti limiti siano stati superati, potendo, ad esempio, in un anno essere superati i valori riferiti all'attivo e ai dipendenti e, nell'altro, ai ricavi – voce A 1 del conto economico – e all'attivo.

Per stabilire se il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 deve o no essere redatto in forma abbreviata, si deve verificare se i nuovi limiti sono stati superati con riferimento all'anno 2009 e all'anno 2008. Questa regola – in pratica l'applicazione retroattiva dei limiti - è accreditata da gran parte degli studiosi e, in particolare, dall'interpretazione fornita dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in un documento dello scorso 15 aprile 2009.

Quindi, se una società presenta questa situazione:

θ

Limiti ex art. 2435 bis c.c.	Anno 2008	Anno 2009
Attivo dello stato patrimoniale	€ 4.800.000	€ 5.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 9.000.000	€ 10.200.000
Dipendenti occupati in media nell'anno	35	30

θ

il bilancio relativo all'esercizio 2009 deve essere predisposto in forma ordinaria.

I limiti di cui si discute hanno effetto anche sulla nomina dell'organo di controllo e, per restare all'esempio proposto, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 dovrà nominare anche il Collegio sindacale, che svolgerà altresì la funzione di revisione legale dei conti,



nell'ipotesi, abbastanza remota, che lo statuto non preveda l'attribuzione di detta funzione a un revisore esterno.

Si coglie l'occasione per segnalare che, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2006/43/Ce (peraltro il D.Lgs. di attuazione non è ancora stato pubblicato in G. U.), le ipotesi in cui una società a responsabilità limitata deve nominare il Collegio sindacale si ampliano.

Infatti, la nuova normativa prevede che detto organo deve essere nominato se:

- ➔ il Capitale sociale è pari o superiore a €120.000;
- ➔ per due esercizi consecutivi sono stati superati due dei tre limiti dimensionali visti in precedenza;
- ➔ la società deve redigere il bilancio consolidato;
- ➔ la società controlla un'altra società che, in proprio, è obbligata alla revisione legale dei conti.

Quindi, alle due ipotesi note (1 e 2 dell'elenco), se ne aggiungono due assolutamente nuove.

Ma un'altra rilevante novità si ricava dalle nuove disposizioni:

se, essendovi tenuta, la società non provvede alla nomina del Collegio sindacale, potrà provvedere il tribunale, su richiesta di un qualsiasi soggetto che vi sia interessato.

Quindi, la situazione, oggi piuttosto diffusa, di società a responsabilità limitata che non nominano il Collegio sindacale, pur tuttavia essendovi tenute, dovrebbe essere destinata a ridursi. Infatti, si può immaginare che la richiesta di nomina al tribunale possa essere avanzata da un socio di minoranza, da un creditore, per individuare alcuni dei più probabili soggetti riconducibili alla categoria dei c.d. "interessati".

5) OBBLIGHI DI INFORMAZIONI LEGALI NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della c.d. "*Legge Comunitaria 2008*" (L. n.88/09) vengono recepite nell'ordinamento nazionale le novità introdotte dalla direttiva 2003/58/Ce in materia di requisiti di pubblicità degli atti delle società. Nello specifico, vengono modificati gli artt.2250 e 2630 del codice civile, che prescrivono, rispettivamente, gli obblighi informativi e le sanzioni previste in caso di mancato rispetto degli stessi. I nuovi obblighi sono in vigore dal 29 luglio 2009.

Nozione di atti e corrispondenza

L'introduzione, ad opera della Comunitaria 2008, di una sanzione amministrativa per la mancata indicazione delle informazioni obbligatorie negli atti e nella corrispondenza rende importante circoscrivere con maggior precisione la definizione degli stessi.



Le indicazioni obbligatorie statuite dall'art.2250 c.c. riguardano tutte le comunicazioni che le società recapitano a terzi, siano esse telematiche o su supporto cartaceo. Ne consegue che, dove questo contatto con soggetti terzi non esista, si è fuori dall'ambito di applicazione della disciplina.

Si considerano incluse nella categoria di "corrispondenza" anche tutte quelle comunicazioni che non si avvalgono del "classico" supporto cartaceo, comprendendo in essa i messaggi di posta elettronica (*e-mail*).

Le novità della Comunitaria 2008

1	⇒	Informazioni obbligatorie anche su sito <i>Web</i> delle società
2	⇒	Erogazioni di <u>sanzioni</u> amministrative in caso di omesso adempimento degli obblighi
3	⇒	Accesso al <u>Registro imprese multilingue</u>

1) Le informazioni obbligatorie

Le informazioni che ancora oggi le società devono obbligatoriamente indicare nei propri atti e nella propria corrispondenza sono state definite dalla direttiva 68/151/Cee, recepita all'art.2250 c.c.. La Comunitaria 2008, infatti, ha solamente esteso il novero delle modalità di trasmissione delle informazioni per le quali scattano gli obblighi. A partire dal 29 luglio 2009, infatti, diventa obbligatoria l'indicazione delle informazioni sotto elencate, oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche nel sito Web delle società. Tali prescrizioni riguardano tutte quelle società che già possiedono un proprio sito *Web*, ma non impongono che chi ne è sprovvisto debba dotarsene. Ricapitoliamo, in sintesi, le informazioni da indicare obbligatoriamente, secondo quanto stabilito dall'art.2250 c.c.:

Tutte le società	<ul style="list-style-type: none">▶ Sede della società▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
	Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
	Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta
Spa, Srl, Sapa	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Spa e Srl	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio



2) Le sanzioni

Per quanto riguarda la definizione delle sanzioni in caso di omessa esecuzione delle dichiarazioni, si prescrive una sanzione amministrativa da €206 a €2065 in caso di mancata comunicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni richieste. La sanzione è da applicare, di regola, per ciascun componente dell'organo di amministrazione.

3) Registro imprese multilingue

La Comunitaria 2008 introduce la facoltà per le società di capitali (Srl, Spa e Sapa) di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in un'apposita sezione del Registro delle imprese anche in un'altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua non sono opponibili a terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.

Esempi

Società di capitali	Società di persone
Alfa Spa Via C.A.P.Provincia..... P.Iva. Registro Imprese di n..... Capitale sociale €.....interamente versato	Beta di Rossi Mario Snc Via C.A.P.Provincia..... P.Iva. Registro Imprese di n.....

Sintesi schematica

Informazioni obbligatorie	Art. 2250 c.c. Indicazioni negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese	Tutte le società	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sede della società ▶ Ufficio del registro delle Imprese presso il quale è stata effettuata l'iscrizione ▶ Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese
			Stato di liquidazione della società, in caso di scioglimento
			Società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta



		Spa, Srl, Sapa	Capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
		Spa e Srl	Per le società unipersonali, esistenza di un unico socio
Novità	Srl, Spa, Sapa	Informazioni obbligatorie	Obbligo di pubblicare le medesime informazioni <u>anche nel sito web</u> della società (se posseduto)
		Registro imprese multilingue	Facoltà di pubblicare gli atti per i quali è prevista l'iscrizione o il deposito in apposita sezione del Registro delle Imprese anche in <u>altra lingua</u> ufficiale della Comunità Europea, con traduzione giurata di un esperto
		Sanzioni	<u>Art.2630 c.c.</u> Omessa esecuzione di comunicazioni anche nel sito <i>web</i>

6) APPROVATO IL CODICE TRIBUTO PER COMPENSARE LE RITENUTE DEGLI STUDI ASSOCIATI

Come si è avuto modo di segnalare in precedente informativa, le ritenute che non vengono utilizzate dai soci/associati per abbattere i propri redditi possono essere restituite alle società/associazioni affinché queste ultime possano utilizzarle per effettuare versamenti propri (Iva, contributi, Irap, ecc). Tale possibilità era però sospesa sino all'approvazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del codice tributo da utilizzare per effettuare dette compensazioni.

Con R.M. n.6/E dell'11 febbraio 2010 è stato approvato l'atteso codice tributo. Pertanto, con riferimento a tali compensazioni, le modalità da rispettare per la compilazione del modello F24 sono le seguenti:

- ➔ Il **codice tributo** da utilizzare è il **6830** denominato "*Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR*" da utilizzare nella sezione erario del modello F24;
- ➔ L'**anno di riferimento**, in base a quanto affermato nella risoluzione, è quello nel quale le ritenute residue sono riattribuite all'associazione. Pare di doversi fare riferimento al periodo d'imposta al quale dette ritenute si riferiscono, ossia quello a cui si riferisce la dichiarazione nella quale tale



credito viene esposto (quindi, per quest'anno, il 2009). Sul punto servirà una conferma quanto prima.

La procedura

Pare importante segnalare l'*iter* logico seguito dal credito in questione:

- ▶ lo studio associato subisce le ritenute in corso d'anno con riferimento alle fatture emesse nei confronti dei propri clienti;
- ▶ alla fine del periodo, le stesse ritenute sono imputate ai soci sulla base della quota di attribuzione del reddito;
- ▶ il socio inserisce le ritenute nella propria dichiarazione ed utilizza la quota necessaria per azzerare le proprie imposte;
- ▶ in caso di eccedenza, il socio può "restituire" allo studio associato la parte non utilizzata, in modo che lo stesso ne possa beneficiare per effettuare la compensazione; una volta restituita l'eccedenza, la stessa non potrà più essere nuovamente attribuita al socio;
- ▶ lo studio associato eroga al socio un importo in denaro esattamente corrispondente alle ritenute ricevute (tali conguagli non hanno conseguenze reddituali in capo agli associati).

Come si può vedere, il sistema viene strutturato in modo da rendere subito utilizzabili dei crediti che, diversamente, sarebbero rimasti immobilizzati in capo alla persona fisica, magari per alcuni anni, in attesa di un eventuale rimborso.

Sul punto si segnala che nella C.M. n.56/E/09 l'Agenzia delle Entrate richiedeva che l'associato dovesse trattenere ritenute sufficienti per azzerare la propria Irpef e solo l'eccedenza potesse essere restituita all'associazione professionale. Nei *forum* tenuti nel corso del mese di gennaio l'Agenzia pare aver sposato una tesi più permissiva, che consentirebbe di restituire all'associazione una quantità superiore di ritenute: in questo caso ciascun socio finirebbe a debito d'imposta che si troverebbe a versare, mentre il credito per le ritenute verrebbe speso dall'associazione in compensazione. Tale posizione allo stato attuale non risulta ancora ufficializzata dall'Agenzia delle Entrate.

le associazioni professionali che intendono scegliere una via più prudente dovrebbero, pertanto, compensare solo le ritenute che non serviranno agli associati per azzerare il debito Irpef (quindi, in attesa di compilare le dichiarazioni degli associati, si dovrebbero utilizzare solo le ritenute di cui è certa la restituzione, mentre la restante quota potrà essere utilizzata successivamente).

L'esplicito assenso

Al fine di consentire la restituzione dei crediti eccedenti, l'Agenzia richiede un esplicito assenso dei partecipanti, da manifestarsi con modalità che possano evidenziare una data certa. Al riguardo, si esemplifica il caso dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. In attesa di chiarimenti, si ritiene che sia valido anche un atto privato registrato presso l'Agenzia a tassa fissa, quanto la raccomandata (è bene che sia fatta in



plico ripiegato senza busta), così come l'apposizione sull'atto del timbro postale con la speciale procedura vigente presso le Poste. L'Agenzia ha esplicitamente ammesso che la data certa possa essere fornita tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC).

Non è chiaro se l'assenso di cui si parla possa essere manifestato in modo singolo da ogni socio (quindi può riguardare anche solo alcuni dei partecipanti), oppure debba essere necessariamente in forma collegiale; appare più logica la prima ipotesi, anche se sul punto è bene attendere ulteriori chiarimenti.

Infine, tale assenso può essere:

continuativo (si può anche inserire nell'atto costitutivo)	oppure specifico per ciascun anno
θ	θ
in questo caso non vi sarà necessità di rinnovo;	in questo caso ci sarà necessità di rinnovo.

Ovviamente, nel caso di accordo che esplica i propri effetti anche per il futuro, è concessa la possibilità di revoca, trattandosi di un credito tributario che è nella disponibilità del singolo socio. Anche la revoca, è evidente, va manifestata con atto avente data certa.

È necessario che l'atto di assenso sia precedente all'utilizzo delle ritenute restituite; è pertanto necessario che esso abbia la data certa anteriore a quella di presentazione dell'F24 con il credito compensato.

7) CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA PER L'ANNO 2010

L'Inps, con la **circolare n.13/10**, ha illustrato come ogni anno la misura delle aliquote contributive, nella fattispecie quelle in vigore per il 2010, per i parasubordinati iscritti nella "Gestione separata". Con l'occasione, nei prospetti che seguono, si riepilogano gli elementi utili alla gestione dell'adempimento.

I soggetti interessati	I soggetti iscritti alla Gestione separata che hanno redditi derivanti da: <ul style="list-style-type: none">• collaborazione coordinata e continuativa o a contratto a progetto;• i liberi professionisti, privi di cassa previdenziale di categoria;• lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore ad €5.000);• gli incaricati delle vendite a domicilio;• associazione in partecipazione che apportano solo lavoro.
Le aliquote contributive	Le aliquote stabilite per il 2010 per gli iscritti alla gestione separata sono:



	<p>⇒ 26,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata. Il contributo è comprensivo dell'aliquota dello 0,72% per finanziare l'indennità di maternità, l'assegno per il nucleo familiare e l'indennità di malattia;</p> <p>⇒ 17% per:</p> <ul style="list-style-type: none">• i collaboratori e i professionisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;• i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro;• i titolari di pensione di reversibilità.
Massimale	Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che per il 2010 è stato fissato in €92.147 (circolare Inps n.13 del 2 febbraio 2010).
Come e Quando si paga	<p>Il contributo alla Gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 ma le metodologie di versamento variano a seconda che il versamento riguardi i professionisti o i collaboratori.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Professionisti: il contributo viene pagato con il meccanismo degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4%);▶ Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore. I committenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico E-mens, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.▶ Associati: il versamento è effettuato dall'associante entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il restante 45% a carico dell'associato.
Minimale per l'accredito contributivo	<p>Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito, che per l'anno 2010 è pari ad €14.334,00:</p> <ul style="list-style-type: none">▶ gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di €2.436,78;▶ gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 26,72% avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad €3.830,04 (di cui 3.726,84 ai fini pensionistici). <p>Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in</p>



proporzione al contributo versato.

8) AMMINISTRATORI DI SRL – DOPPIA ISCRIZIONE PREVIDENZIALE

Con riferimento ai soci lavoratori di Srl artigiane o commerciali, c'è da registrare un intervento della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha sancito l'esclusività dell'iscrizione ad una sola gestione previdenziale, spettando quale destinataria dei contributi solo quella relativa alla gestione presso la quale il soggetto risulta "prevalente".

In merito all'iscrizione degli amministratori di società alla Gestione separata, la posizione dell'Inps è nota: il socio di una Srl che svolga prevalentemente la propria attività in azienda, con relativa iscrizione alla Gestione Commercianti, e contemporaneamente percepisca anche un compenso come amministratore della stessa società, versa il doppio contributo, sia alla gestione I.V.S., con base di riferimento corrispondente al reddito (pro quota) prodotto dalla società, sia alla gestione separata, sulla base del compenso erogato all'amministratore.

Ora, la Cassazione, con la **sentenza n.3240 del 12 febbraio 2010**, stabilisce che il criterio della prevalenza va applicato anche al socio lavoratore di una Srl commerciale il quale svolga anche l'attività di amministratore.

In tali casi, pertanto:

occorre individuare quale sia l'attività che il soggetto svolge in misura prevalente

e, sulla base di essa, individuare la Gestione previdenziale cui effettuare l'iscrizione;

il contributo sarà poi dovuto solo con riferimento a tale gestione previdenziale prevalente.

Si risolve, quindi, il conflitto giurisprudenziale che si è sviluppato intorno all'interpretazione dell'art.1, co.203 e 208 della L. n.662/96, e fornisce il principio a cui uniformare la materia.

Si ricorderà la sentenza n.20886/2007, con la quale la Suprema Corte, pur escludendo la doppia iscrizione (alla gestione previdenziale del commercio e a quella separata del lavoro autonomo), aveva affermato l'esigenza di includere, nell'imponibile contributivo relativo alla gestione prescelta, sia i redditi risultanti dall'attività di impresa, che quelli percepiti nella qualità di amministratore della società.

Nella sentenza in oggetto, invece, si sancisce che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza. La scelta della gestione, a cui il



soggetto interessato è tenuto ad iscriversi, spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza. La norma dibattuta (il citato co.208) recita infatti, testualmente, che: *"qualora i soggetti di cui ai commi precedenti esercitino contemporaneamente, anche in una unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente."*

La Cassazione, nella propria sentenza, fa giustamente osservare che la Gestione separata Inps dei parasubordinati è stata istituita rendendo iscrivibili, obbligatoriamente, non solo i soggetti privi di assicurazione pensionistica obbligatoria, ma anche quelli che, ancorché iscritti ad altra forma di copertura, percepiscono redditi che rientrano nell'ambito di tale gestione.

L'introduzione di questo nuovo concetto di prevalenza, però, evita che a seguito dell'introduzione della nuova Gestione separata si produca un doppio obbligo di iscrizione quando il socio d'opera percepisce anche un compenso per l'attività di amministratore.

Dice infatti la Corte che *"la norma sulla prevalenza vale infatti, lo si ripete, quando si esercitano contemporaneamente varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e i superstiti e, non essendo escluso alcun tipo di assicurazione obbligatoria, la regola non può che valere anche per la gestione separata che è sicuramente obbligatoria."*

L'auspicio è che ora l'Inps faccia proprio l'orientamento giurisprudenziale di cui sopra.

Nel frattempo, se è vero che la presa di posizione della Cassazione è chiara nel definire il meccanismo di "unica iscrizione (e unica contribuzione) nella gestione prevalente", un atteggiamento prudente consiglia di vedere la posizione assunta dall'Istituto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.